

USB - Unione Sindacale di Base < Pubblico Impiego>

Aderente alla Confederazione USB
Federazione territoriale di Trieste: Via Rittmeyer, 6 – 34132 TRIESTE indirizzo di posta elettronica: usb@trieste.it fax: 040/771446
(Sede nazionale: Viale Castro Pretorio 116 – 00185 ROMA)

Trieste,

Comune di Trieste P.zza Unità d'Italia, 4 34121 Trieste

GRIM Antonella Assessore all'Educazione, Scuola e Università

TREU Roberto Assessore all' Organizzazione, Risorse Umane, Attuazione Programma di mandato

CONTE Enrico Direttore Area Educazione, Università e Ricerca

MEULA Romana Direttore Servizio Autonomo Risorse Umane e Formazione

Oggetto: assegnazione delle supplenze annuali per l'A.S. 2013/2014 servizio Ricreatori e S.I.S.-applicazione art. 1, comma 2° del "*Regolamento per il conferimento delle supplenze*" di cui alla delibera della Giunta del Comune di Trieste del 7 agosto '13.-

PREMESSO che, secondo l'Unione Sindacale di Base – USB, l'unica soluzione alla questione del permanente precariato è la stabilizzazione del rapporto di lavoro - la vera continuità didattica - senza alcuna prova selettiva\concorsuale ulteriore rispetto a quelle già pro tempore sostenute;

questo sindacato ritiene che l'assegnazione delle supplenze annuali per l'anno scolastico 2013/2014 nel servizio Ricreatori e S.I.S. avvenuta in data 09/09/2013 sia viziata da alcuni elementi di illegittimità perché il requisito della "continuità didattica", recentemente introdotto nell'art. 1, comma 2° del "Regolamento per l'assegnazione delle supplenze", è interpretabile e applicabile in modo indefinito ed indefinibile.

Le decisioni del Comune di Trieste, nella sua veste di datore di lavoro, compromettono anche pro futuro la possibilità di accesso all'assegnazione di posti al personale che per posizione di graduatoria ne avrebbe titolo.

Ad esempio, la continuità didattica non è stata riconosciuta - a seguito di alcune assenze dal servizio per maternità oppure malattia verificatesi nel corso del precedente A.S.- nei confronti di due candidate supplenti che per posizione in graduatoria ne avrebbero avuto titolo.

Nella fattispecie ora ricordata, la scrivente organizzazione sindacale rileva una violazione del <divieto di discriminazione> che il nostro ordinamento prevede a tutela e a sostegno della maternità e della paternità sin dagli articoli 3, 4, 31 e 37¹ della Costituzione.

I correlati principi costituzionali, da ultimo, sono stati trasfusi nel decreto delegato 26.03.01, n. 151 (e successive modifiche ed integrazioni) e, in particolare, nell'art. 3 la cui rubrica, non a caso, recita "divieto di discriminazione" e così prevede:

"È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti".

Anche sul fronte delle assenze per malattia (certificata dal lavoratore e verificabile da parte dell'Ente datore di lavoro) si ricorda che l'ordinamento abbia, progressivamente, riconosciuto ampia tutela al lavoratore, anche in questo caso in applicazione dei generali principi costituzionali di cui all'art. 32 e 38 Cost. Tale tutela finirebbe col venir meno se si riconoscesse la legittimità di un atto che, nei fatti, discrimina il lavoratore in ragione dello stato di malattia.

Il principio della continuità didattica, secondo l'interpretazione e l'applicazione data dal Comune di Trieste, varia pure in funzione del contratto stipulato con l'ente.

Infatti, pur in presenza di fattispecie analoghe ovvero comparabili, il personale con contratto a tempo determinato è oggettivamente soggetto a conseguenze - di regola - sconosciute dai titolari di contratto a tempo indeterminato.

Da questo versante, si constata la violazione del principio di non discriminazione posto a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori con contratti a termine:

Esso rientra tra i principi generali dell'ordinamento comunitario ed è espressamente contenuto nella clausola 4. dell'<Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato> allegato alla Direttiva 199/70/CE del Consiglio dell'Unione europea² sul lavoro a tempo determinato.

Da ultimo, esso è stato ripreso dalla normativa nazionale attraverso la pubblicazione del Decreto delegato 06.09.01, n. 368.

Gioverà ricordare almeno la previsione dei primi due capoversi del citato art. 37 Cost.: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione...".

Al riguardo vale la pena segnalare che, su richiesta del Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia dell'Unione europea è intervenuta a chiarire la portata della citata clausola di non discriminazione. Nella cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza ed altri c. AGCOM, sebbene il caso concreto sia diverso, si rileva che la Corte ha ricordato che non sarebbe (neppure n.d.r) valida la giustificazione che la distinzione è prevista da una norma nazionale generale od astratta, quale una legge od un contratto collettivo.

Tutto ciò premesso, questo sindacato è dell'avviso che il principio della continuità didattica non garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza, chiarezza, univocità dell'interpretazione e dell'applicazione.

Per questa via, il Comune di Trieste espone il personale a tempo determinato a oggettivi rischi di discriminazione in ragione della loro tipologia contrattuale e\o di altri fattori (di genere, di stato di salute).

Con queste argomentazioni, USB chiede a codesta Amministrazione l'impegno a non riproporre in futuro l'applicazione del suddetto principio. Nel contempo si rimane disponibili ad un incontro con quanti hanno la responsabilità politica e gestionale del Comune di Trieste nella materia in argomento.

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, si porgono molti saluti.

p. il coordinamento USB Federazione territoriale di Trieste Ferdinando ZEBOCHIN

Coordinamento ricreatori : Maria Pellizzari

tel. 3382224542